



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER  
L'INSEDIAMENTO DEGLI  
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

INDICE

**Art. 1** – Principi generali

**Art. 2** - Zonizzazione

**Art. 3** – Requisiti per l'insediamento degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande- Avvio, Trasferimento, Ampliamento e Modifiche strutturali comportanti ampliamento dei locali

**Art. 4** - Attività di somministrazione accessorie con requisiti specifici

**Art. 5** – Ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività

**Art. 6** – Sanzioni

**Art. 7** – Rinvio

**DELIBERA Consiglio Comunale N. 38 del 12 maggio 2008**



## REGOLAMENTO DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

### Art. 1

#### Principi generali

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 della Costituzione.
2. La programmazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità - anche stagionali - del territorio.
3. L'Amministrazione Comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.
4. Le norme del presente atto, che prevedono limiti e vincoli all'attività economica di somministrazione, devono essere interpretate in senso restrittivo e - in caso di dubbio - nel senso più favorevole all'interessato.

### Art. 2

#### Zonizzazione

Ai fini dell'applicazione della presente programmazione, il territorio comunale è da suddividersi nelle seguenti zone come definite negli strumenti ed atti di pianificazione urbanistica :

#### **1A - Zone Centro Storico ed area del centro commerciale naturale:**

Centro storico di Casole capoluogo come individuato dal vigente regolamento urbanistico e le zone identificate con il centro commerciale naturale di cui alla delibera n. 91 del 28/12/2005 ;

#### **1B - Zone Urbane:**

Area urbana: zona residenziale comprese le frazioni che presentano le stesse caratteristiche - Ambiti prevalentemente edificati e di completamento destinati principalmente alla residenza come individuati dal vigente regolamento urbanistico

#### **1C - Zone Industriali e produttive e resto del territorio comunale:**

Area industriale/produttiva - Ambiti prevalentemente edificati e di completamento destinati principalmente alle Attività Produttive.

Gli esercizi ricadenti in tale ambito devono possedere il seguente requisito: superficie di somministrazione interna pari o superiore a 40mq.



### Art. 3

#### **Requisiti per l'insediamento degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande- Avvio, Trasferimento, Ampliamento e Modifiche strutturali comportanti ampliamento dei locali:**

##### Criteria

Le disposizioni che seguono, individuano i requisiti degli esercizi di somministrazione ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, nonché per l'ampliamento e le modifiche strutturali comportanti ampliamenti dei locali. Negli ultimi due casi i criteri **si applicano esclusivamente** quando l'intervento comporti **un aumento della superficie totale dell'esercizio, escluse pertinenze e superfici di somministrazione esterne, di oltre il 30%** rispetto alla superficie esistente al momento di entrata in vigore del presente regolamento.

##### Requisiti

1. Ai fini dell'apertura di attività nonché per i trasferimenti di sede, per gli ampliamenti e per le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l'Amministrazione Comunale prevede la fissazione di requisiti, secondo le disposizioni riportate negli allegati del presente atto.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, gli ampliamenti e le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggette alle disposizioni di seguito riportate:
  - a) Presentazione di Dichiarazione di Inizio di Attività (D.I.A.) nella quale l'interessato dovrà autocertificare il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, nonché il possesso dei requisiti dettagliati nell'allegato A al presente atto, con riferimento alla Zona nella quale è ubicato l'esercizio, così come indicato al precedente art. 2 .
  - b) Alla Denuncia di inizio Attività dovrà essere allegata la documentazione comprovante quanto dichiarato, completa di relazione tecnico-descrittiva dei sistemi utilizzati .
  - c) L'attività potrà essere iniziata dalla data di registrazione al protocollo generale dell'Ente della Dichiarazione di Inizio Attività, fermo restando le ulteriori procedure previste dalle normative vigenti in materia
  - d) Il rispetto dei requisiti di cui al presente atto ( allegato A ), oltre a quello dei requisiti fissati dalla Legge, dovrà essere garantito in ogni momento durante il corso dell'esercizio dell'attività ;
  - e) I requisiti di cui all'allegato A devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività.

### Art. 4

#### **Attività di somministrazione accessorie con requisiti specifici**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è ammissibile, secondo le presenti specifiche regole, qualora si abbia la disponibilità in uso e/o concessione di un parco o area verde comunale o in attrezzature finalizzate al gioco dei bambini e/o strutture per lo svolgimento di attività sportive ( campi da tennis, piste da pattinaggio, pista per gioco con le bocce etc. ). Inoltre si deve trattare di un'attività stagionale accessoria e funzionale



# Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

all'attività ludico - ricreativa - sportiva o a valenza sociale ( attività principale ), come tale dipendente funzionalmente dalla stessa. Pertanto lo smantellamento o la non fruibilità dell'attività principale determina il divieto di funzionamento dell'attività dipendente ( somministrazione ), pena il divieto di prosecuzione attività. Il soggetto gestore/titolare della somministrazione potrà anche essere soggetto diverso dal soggetto gestore/titolare dell'attività principale sopra descritta, in possesso comunque dei requisiti di legge

## Art. 5

### Ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività

Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno dei requisiti dei locali individuati con il presente atto, fatti salvi eventuali ed ulteriori provvedimenti previsti per Legge, l'Amministrazione Comunale procede:

- a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 90 giorni per il ripristino;
  - b) a pronunciare il divieto di prosecuzione dell'attività in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato, secondo le disposizioni di cui all'art. 107 della L.R. 28/2005 e succ. mod. ed int. .
2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione, anche con periodicità predefinita (es. ogni anno, ogni sei mesi ecc...) di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti utili ai fini di accertamento.

## Art. 6

### Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, 267 e succ. mod. ed int. , per un importo da Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.
2. Per la procedura sanzionatoria si dovrà fare riferimento alla Legge 689/1981 ed al **Regolamento Comunale** per l'applicazione delle sanzioni amministrative .

## Art. 7

### Deroghe

I requisiti degli esercizi di somministrazione individuati con il presente atto ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, dell'ampliamento e delle modifiche strutturali dei locali, non si applicano nelle fattispecie di seguito dettagliate, **fermo restando le disposizioni e gli adempimenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica**, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, quindi rendendo completamente libera l'attività.

1) Nel caso in cui l'esercizio di somministrazione sia ubicato in edifici di particolare interesse storico, culturale, architettonico ovvero:



# Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

- Edifici inseriti nell'elenco del patrimonio edilizio esistente redatto ai sensi dell'art. 7 – L.R. 21 maggio 1980, n. 59 e art. 1 – L.R. 19 febbraio 1970, n. 10 – approvato con atti dell'amministrazione
- Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (già vincolo ex Legge n. 1089/1939) ;

2) Nel caso che l'Amministrazione approvi con apposito atto un piano dei chioschi/negozi su area pubblica finalizzati alla rivitalizzazione di determinate aree urbane;

3) Nel caso in cui la Dichiarazione di Inizio attività' per l'esercizio di somministrazione sia avanzata da Circolo Privato Riconosciuto ed in regola sia con gli obblighi civilistici che con quelli fiscali, in attività alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento;

inoltre

Nelle zone classificate "Area Urbana" (1B) sprovviste di esercizi con caratteristiche di "Tipologia Unica" questi dovranno possedere, come descritto nell' "Allegato B"- sezione "Requisiti Urbanistici/Edilizi Ambientali igienico Sanitari", un numero minimo di 4 requisiti e per la sezione "Altri requisiti" un limite minimo n. 1.

## **Norme transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina di cui alla L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 così come successivamente integrata e modificata ed ai successivi provvedimenti regionali in materia.
2. Si rinvia alla competenza della giunta la modifica e l'adeguamento degli allegati tecnici nel rispetto dei principi del presente regolamento.



## ALLEGATO A

### REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

#### Art. 42 bis L.R. 28/2005

<b>N.</b>	<b>REQUISITI URBANISTICO/EDILIZI - AMBIENTALI - IGIENICO/SANITARI</b>
<b>1</b>	Insonorizzazione dei locali ( certificata da un tecnico abilitato ) attestante che i valori di LEQ in dB risultano inferiori ai valori limite riferiti alla propria classe di destinazione d'uso del territorio, come da Piano di Classificazione Acustica. Deve trattarsi di adeguamento ulteriore rispetto a quanto prescritto alla normativa in materia, cioè deve essere realizzata un'insonorizzazione dei locali non obbligatoria. Qualora, nel caso specifico, le norme urbanistiche/edilizie ammettano la deroga in quanto le opere necessarie all'insonorizzazione dei locali non risultano ammesse dalla categoria di intervento assegnata all'immobile, il requisito non potrà essere scelto.
<b>2</b>	Immobili fruibili secondo la normativa per disabili con adeguamento ulteriore rispetto a quanto prescritto dalla normativa in materia o da un provvedimento dell'autorità ( cioè deve essere stato realizzato un adeguamento alle normative per disabili non obbligatorio.
<b>3</b>	Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico: per esempio lampade a basso consumo, isolamento termico, regolatori di temperatura ambientale, impianti per lo spegnimento automatico delle luci, etc.. Dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l'effettivo risparmio energetico.
<b>4</b>	Adozione per il risparmio idrico, certificati da tecnico abilitato e/o raccolta differenziata dei rifiuti.
<b>5</b>	Impiego di energie alternative o a basso impatto ambientale certificato da tecnico abilitato e/o produzione di documentazione attestante che i macchinari e gli strumenti utilizzati generano energie alternative o a basso impatto ambientale.
<b>6</b>	Servizio igienico in più rispetto al minimo previsto dal regolamento d'igiene.
<b>7</b>	Sala riservata ai fumatori.
<b>8</b>	Orari: apertura per più di 300 giorni/anno e apertura giornaliera per almeno : -10 ore al giorno per gli esercizi Tipologia Unica con prevalente attività di Bar - 4 ore al giorno per gli esercizi Tipologia Unica con prevalente attività di Ristorazione
<b>9</b>	L'impresa deve avere la disponibilità di area privata o pubblica per la sosta di almeno n. 4 autoveicoli nelle vicinanze del locale a non più di 100 mt misurati dal battente dell'ingresso del locale, percorrendo, attenendosi alla disposizione del C.d. s., il percorso pedonale più breve. Sono escluse da questo requisito le imprese ubicate in aree con limitazione del traffico veicolare ex art. 7 comma 9 del Codice della strada (ZTL e APU)
<b>10</b>	Accettazione di tutte le carte di pagamento



# Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

<b>N.</b>	<b>ALTRI REQUISITI</b>
<b>1</b>	Adesione e/o disponibilità di adesione alle iniziative di valorizzazione del territorio comunale organizzate o patrocinate formalmente dall'Amministrazione Comunale ( es. Centro Commerciale Naturale ).
<b>2</b>	Predisposizione, all'interno o all'esterno del locale, di un'area gioco per bambini di almeno 10 metri quadri.
<b>3</b>	Appositi spazi per custodia capi d'abbigliamento.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

**ALLEGATO B**

**LIMITE MINIMO DEI REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI  
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PER ZONE**

**Così come definite al precedente articolo 2**

<b>ZONE</b>	<b>REQUISITI URBANISTICO/EDILIZI - AMBIENTALI - IGIENICO/SANITARI - numero minimo di requisiti da possedere</b>	<b>ALTRI REQUISITI - numero minimo di requisiti da possedere</b>
Centro storico	4	1
Area Urbana	6	1
Area industriale/produttiva	5	1
Resto del territorio comunale	4	1